

SINTESI CCNL EDILI ED AFFINI ARTIGIANI
ULTIMO Rinnovo CCNL 4.5.2022
DECORRENZA E DURATA CCNL 1.5.2022 – 3.9.2022

Istituti Contrattuali	Normativa Contrattuale
Classificazione del Personale	Il Contratto Nazionale prevede una declaratoria del mansionario, articolata in 7 livelli retributivi . La declaratoria definisce per ciascun livello requisiti e caratteristiche di una determinata figura professionale.
Periodo di Prova	La durata del periodo di prova è stabilito per singolo livello e qualifica del dipendente nei seguenti termini. <u>Operaio</u> L'assunzione di lavoro di ogni operaio si intende effettuata con un periodo di prova pari a: • 35 giorni di lavoro per gli operai di 4° livello; • 30 giorni di lavoro per operai specializzati; • 25 giorni di lavoro per operai qualificati; • 15 giorni di lavoro per tutti gli altri operai L'assunzione degli autisti addetti alla conduzione ed al funzionamento di autobetoniere e di autobetopompe, se effettuata per la categoria degli operai specializzati, può avvenire con un periodo di prova non superiore a 30 giorni di lavoro (in precedenza pari a 20 giorni) <u>Impiegato</u> L'assunzione dell'impiegato deve risultare dalla lettera di assunzione con un periodo di prova pari a: • 6 mesi per l'impiegato di 7° livello (categoria Super); • 5 mesi per l'impiegato di 6° livello (categoria prima); • 3 mesi per l'impiegato di 5° livello (seconda categoria) e per gli assistenti tecnici di 4° livello; • 2 mesi per gli impiegati dei livelli: 4°, 3°, 2° e 1°. <u>Apprendista</u> Il periodo di prova avrà la durata massima pari a 6 settimane.
Orario di Lavoro	L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere. Ove l'impresa, per esigenze tecnico-produttive, <u>ripartisca su 6 giorni l'orario normale contrattuale</u>, per le ore in tal modo prestate nella <u>giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell'8%</u> (resta salvo quanto previsto in materia di recuperi ai sensi dell'art 13).
Lavoro Straordinario Notturno Festivo	E' considerato lavoro straordinario il lavoro eseguito oltre le 8 ore giornaliere o le 40 settimanali. L'impresa ha la possibilità di richiedere prestazioni di lavoro straordinario per un massimo di 250 ore annue individuali, il nuovo accordo dispone che l'impresa è tenuta a richiedere prestazioni straordinarie con preavviso all'operaio di 48 ore, salvo i casi di necessità urgenti, od occasionali. Le percentuali per lavoro straordinario, notturno e festivo sono le seguenti: • 35% per lavoro straordinario diurno • 45% per lavoro festivo • 55% lavoro festivo straordinario • 28% per lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati operaio e 34% per imp.to (dal 1.8.2008)

	• 12% per lavoro diurno compreso in turni regolari avvicendati (dal 1.8.2008) • 14% (dal 1.8.2008) per lavoro notturno compreso in turni regolari avvicendati • 8% lavoro notturno del guardiano • 15% per lavoro notturno a carattere continuativo di operai che compiono lavori di costruzione o di riparazione che possono eseguirsi esclusivamente di notte • 40% lavoro notturno straordinario • 50% lavoro festivo notturno • 70% lavoro festivo notturno straordinario • 8% lavoro domenicale con riposo compensativo, esclusi i turnisti														
Scatti Anzianità	Il riconoscimento degli aumenti periodici di anzianità, compete a cura dell'impresa per l'impiegato; a cura delle casse edili territoriali per il personale operaio. Impiegato A decorrere dal 1° gennaio 2009, per ciascun biennio di servizio prestato ogni impiegato ha diritto ad aumento nelle seguenti misure: <table><tr><td>Livello</td><td>7°</td><td>6°</td><td>5°</td><td>4°</td><td>3°</td><td>2°</td></tr><tr><td>Importo Scatto Anzianità</td><td>€ 16,73</td><td>€ 15,42</td><td>€ 12,55</td><td>€ 11,54</td><td>€ 10,78</td><td>€ 9,86</td></tr></table> il numero massimo di scatti anzianità pari a 5 bienni. Gli aumenti decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità. In caso di passaggio a categoria superiore sarà mantenuto all'impiegato l'importo in cifra degli aumenti periodici maturati nelle categorie di provenienza. APE (Anzianità professionale Edile) Operaio Nel settore Edile, non esistono scatti anzianità per il personale operaio. In sostituzione esiste l'istituto dell'anzianità professionale Edile che tiene conto dell'anzianità del lavoratore nell'attività di natura edilizia e non della sua anzianità nelle singole aziende. L'operaio matura l'anzianità professionale edile quando in ciascun biennio possa valere di norma, almeno 2100 ore computando a tale effetto: • le ore di lavoro ordinario prestate, nonché le ore di assenza dal lavoro per malattia indennizzate dall'INPS; • le ore di assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale indennizzate dall'INAIL. L'erogazione è effettuata dalla CASSA EDILE in occasione del 1° maggio e tiene conto dell'anzianità maturata nel biennio che precede il 30 settembre dell'erogazione. Nella provincia di Modena l'Ape viene liquidata al dipendente entro il 15 giugno.	Livello	7°	6°	5°	4°	3°	2°	Importo Scatto Anzianità	€ 16,73	€ 15,42	€ 12,55	€ 11,54	€ 10,78	€ 9,86
Livello	7°	6°	5°	4°	3°	2°									
Importo Scatto Anzianità	€ 16,73	€ 15,42	€ 12,55	€ 11,54	€ 10,78	€ 9,86									
Retribuzione	La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 26 . La retribuzione oraria si determina dividendo la retribuzione mensile per il coefficiente 173 .														
Ferie	La durata delle ferie è così stabilita: - 4 settimane di calendario, pari a 160 ore per il personale con qualifica di operaio; - 4 settimane di calendario, pari a 160 ore per il personale con qualifica di impiegato; - 5 settimane di calendario, pari a 200 ore, per il personale impiegatizio che entro il 31.3.1987 hanno maturato 14 anni di anzianità presso la stessa impresa. - 30 giorni di calendario, pari a 176 ore, per gli apprendisti inferiori a 16 anni; - 4 settimane di calendario, pari a 160 ore, per gli apprendisti superiori a 16 anni.														
Permessi	Operai e app.sti operai														

Retribuiti	CCNL NAZIONALE: 88 ore di permesso maturano in misura di un'ora ogni 20 di lavoro ordinario effettivamente prestato PROVINCIA DI MODENA: permessi individuali pari a 100 ore di cui: - 88 ore di permesso maturano in misura di un'ora ogni 20 di lavoro ordinario effettivamente prestato; - per le ulteriori 12 ore viene utilizzato l'assorbimento delle ex-festività del 2 giugno e 4 novembre. <u>Impiegati ed apprendisti impiegati</u> CCNL NAZIONALE: 88 ore di permesso maturano in misura di un'ora ogni 20 di lavoro ordinario effettivamente prestato PROVINCIA DI MODENA: permessi individuali pari a 100 ore di cui: - 88 ore di permesso maturano in misura di un'ora ogni 20 di lavoro ordinario effettivamente prestato; - per le ulteriori 12 ore viene utilizzato l'assorbimento delle ex-festività del 2 giugno e 4 novembre. I permessi individuali maturano in misura di un'ora ogni 20 di lavoro prestato.
Mensilità Aggiuntive	<u>Gratifica natalizia</u> Al personale con qualifica di operaio ed app.sta –operaio, il trattamento economico spettante per la gratifica natalizia viene assolto dall'impresa con la corresponsione mensile della percentuale di accantonamento alla Cassa Edile. <u>Gli importi accantonati saranno corrisposti dalle Casse Edili al personale avente diritto, alle scadenze e secondo le modalità stabilite dagli accordi locali delle singole Casse Provinciali.</u> <u>Impiegati ed apprendisti impiegati</u> L'impresa deve corrispondere, per ciascun anno di servizio prestato, ad una mensilità di retribuzione di fatto in essere nel mese di liquidazione. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso d'anno devono essere corrisposti tanti dodicesimi dell'ammontare della 13ma per quanti sono i mesi di servizio prestato. Ai fini della maturazione del rateo di gratifica natalizia sarà considerata utile la frazione di mese superiore a 15 giorni.
Maternità/ Fac.va	Durante il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa la lavoratrice ha diritto alle indennità poste a carico dell'Inps, come disciplinato dalle leggi vigenti. Le imprese dovranno garantire un'integrazione ditta per il raggiungimento del 100% della retribuzione netta, per i primi 5 mesi di astensione obbligatoria.
TFR	In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, è dovuto al lavoratore un trattamento di fine rapporto da calcolarsi ai sensi della legge 297/1982. Il Contratto Collettivo in questione fa esplicito riferimento alla retribuzione da prendere in considerazione agli effetti del trattamento di fine rapporto; essa è costituita <u>esclusivamente</u> dai seguenti elementi: OPERAI • minimo di paga base; • indennità di contingenza • indennità territoriale di settore; • superminimi ad personam di merito o collettivi; • trattamento economico di cui all'articolo 22 (accantonamento Cassa Edili); • utile di cottimo e concottimo; • indennità sostitutiva di mensa;

	• indennità di trasporto; • indennità per i lavori speciali disagiati di cui all'articolo 24, lettere B (lavori in galleria) C (costruzione linee elettriche, telefoniche); • indennità per lavori in alta montagna; • indennità di cantiere ferroviario di cui all'articolo 25, letteraB); • elemento economico territoriale. IMPIEGATI • stipendio mensile; • indennità di contingenza; • superminimi; • premio di produzione territoriale; • indennità speciale per il personale non soggetto a limitazioni di orario; • aumenti periodici di anzianità; • compensi e premi aventi carattere continuativo e determinato; • provvigioni, interesse e partecipazione agli utili; • indennità sostitutiva di mensa; • indennità di cassa e di maneggio di denaro; • indennità per lavori in alta montagna, in cassoni ad aria compressa ed in galleria; • ogni altra indennità avente carattere specifico con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese anche se in misura forfettaria; • rateo della 13ma mensilità; • rateo del premio annuo; • rateo del premio di fedeltà; • elemento economico territoriale.(EET)
Assunzioni P.Time	Per specifiche esigenze tecnico-organizzative, produttive o amministrative, nel part-time orizzontale, anche a tempo determinato, è consentito il ricorso al lavoro supplementare, fino al raggiungimento di 40 ore settimanali. Le ore supplementari lavorate devono essere retribuite con la retribuzione normale maggiorata del 20%. Per il part- time verticale o misto, anche a tempo determinato, è consentito il ricorso a lavoro straordinario, retribuito con le relative maggiorazioni.
Diritto allo studio - Formazione	In tema di diritto allo studio dei lavoratori non in prova di <u>imprese artigiane edili</u>, nello specifico è stato puntualizzato che: • <i>hanno diritto ai permessi retribuiti i lavoratori che frequentano corsi di studio, compresi nell'ordinamento universitario, limitatamente alle facoltà di architettura, economia e commercio, giurisprudenza ed ingegneria o altre facoltà che prevedano corsi di studio attinenti attività ricomprese nell'ambito di applicazione del CCNL e che siano svolti presso istituti e università pubblici o legalmente riconosciuti;</i> • <i>tali corsi non possono, comunque avere una durata inferiore a 150 ore di insegnamento effettivo.</i> FORMAZIONE E INQUADRAMENTO Per gli operai che, su indicazione del datore di lavoro, frequentino con esito favorevole almeno un corso di formazione professionalizzante presso gli enti di settore, è prevista la seguente assegnazione: • all'operaio comune, con almeno una anzianità certificata di 36 mesi presso il sistema delle Casse edili, di cui almeno 12 con il medesimo datore di lavoro, l'inquadramento di operaio qualificato entro 60 giorni dal recepimento del suddetto attestato; • agli operai già inquadrati nel livello qualificato, che vantino una anzianità presso il sistema Casse edili di almeno 48 mesi, di cui 12 con il

	medesimo datore di lavoro, l'inquadramento di operaio specializzato entro 60 giorni dal recepimento del suddetto attestato. In caso di nuove assunzioni, gli operai qualificati e specializzati, con anzianità di 48 mesi presso il sistema delle Casse edili, in possesso di attestati formativi, rilasciati dal sistema bilaterale edile, che certifichino le specifiche competenze professionali, non potranno essere inquadrati come operai comuni. FORMAZIONE SU SALUTE E SICUREZZA Per quanto riguarda la formazione le imprese iscritte alla Cassa edili tramite Formedil continuano ad usufruire: - sia della formazione gratuita sia professionalizzante (ossia quella non derivante da obblighi previsti da norme di legge) inclusa in un Catalogo Formativo Nazionale che Formedil terrà aggiornato tenendo conto dei fabbisogni formativi delle imprese, - sia della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza, ossia le 16 ore per nuovi assunti e per gli impiegati tecnici che entrano per la prima volta in cantiere. Rispetto alla formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza, la novità da porre in evidenza riguarda l'aggiornamento della formazione dei lavoratori. Al fine di implementare ulteriormente la sicurezza dei lavoratori, è stato stabilito che l'aggiornamento della formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza dovrà essere effettuato ogni 3 anni, anziché ogni 5 anni.
CASSA EDILE (Assistenza sanitaria integrativa e Fondo pensione)	Nel settore dell'edilizia per quanto riguarda il personale con qualifica di operaio o simili, (app.sta-operaio, operaio) alcuni Istituti retributivi sono contrattualmente affidati in gestione alle Casse Edili costituite localmente, generalmente su base provinciale. Per la provincia di Modena: si fa riferimento alla “cassa edili della provincia di Modena” Compiti Casse Edili La Cassa edile provvede a: • prestazioni di previdenza (PREVEDI) e di assistenza; • gestione accantonamento per ferie, gratifiche natalizie e festività; • ogni altro compito congiuntamente affidato dalle associazioni nazionali e territoriali della Circostrizione ad esse aderenti.